



COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Milano)

***REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE.***

Approvato con Delibera C.C. n. 65 del 22.12.2004

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BUSNAGO

I N D I C E

I	ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO	pag. 3
1	Servizio di Polizia Locale	
2	Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale	
3	Funzione degli appartenenti al Servizio	
4	Organico strutturale del Servizio	
II	ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI	pag. 3
5	Organico del Servizio	
6	Funzioni e qualifiche degli appartenenti al Servizio	
7	Attribuzioni degli Agenti	
8	Attribuzioni degli Agenti Istruttori	
9	Attribuzioni dei Sottufficiali (Specialisti di Vigilanza)	
10	Attribuzioni dell'Ufficiale direttivo	
11	Attribuzioni del Responsabile di Servizio	
12	Rapporto gerarchico	
III	ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	pag. 6
13	Modalità particolari di accesso al Servizio	
14	Formazione di base per gli operatori allievi	
15	Qualificazione professionale per il responsabile e i sottufficiali del Servizio di Polizia Locale	
16	Altri corsi d'istruzione professionale	
17	Aggiornamento professionale	
IV	UNIFORME E DOTAZIONE	pag. 7
18	Uniforme di servizio	
19	Gradi e distintivi	
20	Strumenti e mezzi in dotazione	
21	Strumenti di autotutela	
22	Arma in dotazione	
23	Servizio in uniforme	
24	Tessera di servizio	
V	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	pag. 9
25	Finalità generali dei servizi	
26	Servizi stradali appiedati	
27	Servizi a bordo di veicoli	
28	Sistemi di comunicazione	
29	Servizi di pronto intervento	
30	Servizi interni	
31	Obbligo d'intervento e di rapporto	
32	Ordine di servizio	
33	Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione	
34	Mobilità esterna	
35	Servizi esterni presso altre Amministrazioni	

36	Servizi effettuati per conto di privati	
37	Efficacia dei servizi	
VI	NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZIpag. 12
38	Assegnazione e impiego del personale	
39	Guida di veicoli ed uso di strumenti	
40	Prestazioni straordinarie	
41	Prolungamento del servizio	
42	Mobilitazione dei servizi	
43	Reperibilità degli appartenenti al Servizio	
VII	NORME DI COMPORTAMENTOpag. 13
44	Norme generali: Doveri	
45	Cura dell'uniforme e della persona	
46	Orario e posto di servizio	
47	Rapporti interni al servizio	
48	Comportamento in pubblico	
49	Saluto	
VIII	DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZEpag. 15
50	Norme disciplinari	
51	Casi di assenza dal servizio	
52	Accertamenti sanitari	
53	Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Servizio	
54	Trattamento economico	
IX	NORME TRANSITORIE E FINALIpag. 16
55	Rinvio a disposizioni generali	
56	Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune	
57	Rinvio alla Legislazione Nazionale	
58	Patrocinio legale	

TITOLO I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 1 – Servizio di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.
2. E' istituito il Servizio di Polizia Locale del Comune di Busnago.

ART. 2 – Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale

1. Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco.
2. Il Servizio di Polizia Locale costituisce struttura autonoma alle dipendenze del Responsabile del Servizio stesso.
3. Il comando del Servizio di Polizia Locale è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale del Comune di Busnago.

ART. 3 – Funzioni degli appartenenti al Servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da Leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.
2. In particolare:
 - a) espletano i servizi di Polizia Stradale ai sensi di Legge;
 - b) esercitano le funzioni indicate dalla L. n. 65/86 e dalla L.R. 14.04.2003, n. 4;
 - c) concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del comune di Busnago;
 - e) svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
 - f) collaborano, inoltre, con le forze di polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco.

ART. 4 – Ordinamento strutturale del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale è costituito da un Ufficio Amministrativo, di direzione e di coordinamento e da eventuali strutture tecnico-operative.

TITOLO II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5 – Organico del Servizio

1. L'organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi e alle esigenze del Servizio.
2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dalla normativa vigente.

ART. 6 – Funzioni e qualifiche degli appartenenti al Servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge 5 marzo 1986, n. 65 e degli artt. 11, 12, 13 e 14 della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, esercitano anche:
 - a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Responsabile del Servizio e agli Specialisti di Vigilanza;
 - b) servizio di Polizia Stradale;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto;
 - d) funzioni di polizia amministrativa, svolgendo, attività di prevenzione e repressione degli illeciti.
2. Nell'ambito del Servizio di Polizia Locale sono istituite le seguenti qualifiche funzionali:
 - a) Agente;
 - b) Agente Istruttore;
 - c) Sottufficiale o Specialista di vigilanza;
 - d) Ufficiale direttivo;
 - e) Responsabile del Servizio;
 - f) Alla qualifica di Agente Istruttore vi si accede dopo sei anni di servizio o a seguito di conferimento d'incarico del Responsabile di Servizio.

ART. 7 – Attribuzioni degli Agenti

1. Gli operatori di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'Istituto. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

ART. 8 – Attribuzioni degli Agenti Istruttori

1. Gli Agenti Istruttori curano che i risultati dei lavori corrispondono alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio e l'operatività degli agenti subordinati.
2. Gli Agenti Istruttori espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti istituzionalmente.

ART. 9 – Attribuzioni dei Sottufficiali (Specialisti di vigilanza)

1. I Sottufficiali o Specialisti di vigilanza, sono addetti al coordinamento e al controllo, nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni.
2. I Sottufficiali coadiuvano il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e sono responsabili della direzione della struttura cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
3. I compiti dei Sottufficiali sono principalmente i seguenti:
 - a) emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - c) curare l'operatività del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i migliori risultati;

- d) curare la distribuzione degli agenti ai diversi servizi, secondo la necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio;
- e) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale;
- f) studiare i problemi di carattere organizzativo ed operativo nell'ambito delle attribuzioni del servizio, avanzando proposte e suggerimenti al fine di perseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia;
- g) rappresentare il Responsabile del Servizio di Polizia Locale in tutti i servizi di sua competenza ai quali lo stesso non può partecipare.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Ufficiale direttivo

1. L'Ufficiale coadiuva il Responsabile del Servizio ed è responsabile della direzione della struttura cui è assegnato, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I compiti dell'ufficiale, nell'ambito della struttura operativa cui è assegnato, sono principalmente i seguenti:
 - a) emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - c) curare l'operatività del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i migliori risultati;
 - d) curare la distribuzione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo la necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio;
 - e) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale;
 - f) studiare i problemi di carattere organizzativo ed operativo nell'ambito delle attribuzioni del servizio avanzando proposte e suggerimenti al fine di perseguire maggiori livelli di efficienza e di efficacia;
 - g) rappresentare il Responsabile del Servizio, in tutti i servizi di sua competenza ai quali lo stesso non può partecipare.

Art. 11 - Attribuzioni del Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio stesso.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale sovrintende all'esecuzione dei servizi interni ed esterni.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ha il compito di:
 - a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
 - b) guidare gli Agenti, fra i quali distribuisce gli incarichi e le mansioni;
 - c) curare che i risultati del lavoro corrispondano alle direttive ricevute;
 - d) controllare il comportamento dei subordinati;
 - e) espletare ogni altro incarico affidatogli nell'ambito dei compiti istituzionali;
 - f) coordinare i Servizi di Polizia Locale con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
 - g) disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità

- dei servizi ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- h) mantenere i rapporti con la stampa e gli altri servizi di informazione nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - i) assegnare i mezzi di cui è dotato il Servizio e l'utilizzo degli stessi in base alle esigenze del servizio.

ART. 12 – Rapporto gerarchico

- 1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
- 2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
- 3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

TITOLO III - ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 13 – Modalità particolari di accesso al Servizio

- 1. Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Comune, dal C.C.N.L. e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4, si applicano, in parziale deroga ad integrazione di esse, le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:
 - a) idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere, da accertarsi prima della nomina in ruolo da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Regionale;
 - b) possesso della patente di guida di categoria A, A/B o B;
 - c) patente di servizio;
- 2. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

ART. 14 – Formazione di base per gli operatori allievi

- 1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base.

ART. 15 – Qualificazione professionale per il Responsabile, l'Ufficiale e i Sottufficiali del Servizio di Polizia Locale

- 1. I vincitori dei concorsi per posti di Ufficiale, Sottufficiale e Agente sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base per gli Agenti e di qualificazione professionale per gli Ufficiali e i Sottufficiali.
- 2. I corsi di qualificazione professionale per gli Ufficiali e i Sottufficiali si svolgono presso l'Accademia della Polizia Locale della Regione Lombardia.

ART. 16 – Altri corsi d’istruzione professionale

1. Tutti gli operatori allievi sono addestrati al pronto soccorso sul posto e gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue appositamente organizzati presso istituti specializzati al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di “interprete” che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Regionale.

ART. 17 - Aggiornamento professionale

1. L’aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all’interno del Servizio mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L’aggiornamento viene perseguito anche mediante l’organizzazione di seminari e di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione.

TITOLO IV - UNIFORME E DOTAZIONE

ART. 18 – Uniforme di servizio

1. L’Amministrazione fornisce l’uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia.
3. Le uniformi e le loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella “Tabella vestiario” che viene approvata con delibera dalla Giunta Comunale. La tabella determina le quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi dell’uniforme e gli accessori devono essere indossati.
4. E’ fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all’uniforme assegnata.
5. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale autorizza l’utilizzo di abiti civili per specifici servizi.
6. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale individua con apposito provvedimento i servizi esterni nei quali deve essere indossata l’uniforme operativa.

ART. 19 – Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente al R.R. 14 marzo 2003, n. 3

2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile o militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso, e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.
3. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

ART. 20 – Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità al regolamento regionale n° 3 approvato in data 06/07/04, e dall'art. 6 della Legge quadro n. 65/86. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

ART. 21 – Strumenti di autotutela

1. Gli operatori del Servizio di Polizia Locale vengono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile.
2. L'utilizzo degli strumenti di difesa deve essere preceduto da un corso di addestramento.
3. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica costituisce dotazione individuale.
4. Il Servizio di Polizia Locale adotterà un registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

ART. 22 – Arma d'ordinanza

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale di attuazione del Decreto Ministero degli Interni del 4 marzo 1987, n. 145.
2. L'arma deve essere portata secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al comma precedente, che dovrà essere adottato dall'Amministrazione Comunale.
3. Gli addetti sono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
4. Gli appartenenti al Servizio compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge, e comunque in misura non inferiore a due.
5. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificare la funzionalità.
6. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, o il personale a ciò delegato, eseguono e dispongono periodicamente controlli delle armi per verificarne la funzionalità.

ART. 23 – Servizio in uniforme

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme ordinaria.
2. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purchè venga tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

ART. 24 – Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona.
2. Il modello della tessera è riportato nella Tabella allegata al Regolamento Regionale.
3. Tutti gli appartenenti al Servizio comandati in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di Servizio.
4. La tessera deve sempre essere mostrata a richiesta, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART . 25 – Finalità generali dei servizi

1. Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.
3. Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti di cui al comma 1 del presente articolo perseguendo criteri di efficienza, efficacia e qualità.
4. Gli operatori di Polizia Locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge n. 65/86 e dalla L.R. n. 4/03.

ART. 26 – Servizi stradali appiedati

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.
2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:
 - a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
 - b) presidio agli impianti semaforici, ove esistenti, con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - c) servizio misto tra l'incrocio (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;

- d) servizio mobile lungo un itinerario;
- e) servizi di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

ART. 27 – Servizi a bordo di veicoli

1. Il responsabile del Servizio, anche al fine di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può integrare i servizi appiedati con servizi su veicoli e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.
2. Tutti gli addetti al Servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.
3. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 28 – Sistemi di comunicazione

1. I servizi esterni, di norma, devono essere collegati con appositi sistemi di comunicazione.
2. A richiesta del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, gli operatori devono dare la posizione e seguire le istruzioni impartite.
3. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

ART. 29 – Servizi di pronto intervento

1. I servizi di pronto intervento, inerenti alle funzioni d'istituto del Servizio, sono svolti con operatori collegati con idonei sistemi di comunicazione con la sala operativa del Servizio di Polizia Locale.

ART. 30 – Servizi interni

1. Ai servizi interni è addetto di preferenza personale avente specifiche conoscenze informatiche.
2. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.
3. Ai servizi interni d'istituto è addetto personale appartenente al Servizio.
4. Ai servizi interni amministrativi può essere addetto il personale amministrativo messo a disposizione dall'Amministrazione.
5. I servizi amministrativi interni possono essere affidati a società esterne alla pubblica amministrazione.

ART. 31 – Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
5. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.
6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

ART. 32 – Ordine di servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, può disporre ordini di servizio.
2. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro.
3. Nei casi di necessità, gli ordini di servizio possono essere impartiti anche verbalmente.
4. Gli ordini di servizio, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio, possono essere impartiti anche dall'Ufficiale e dal Sottufficiale.
5. Gli operatori del Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni; essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

ART. 33 – Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

1. Il distacco di appartenenti al Servizio presso altri settori della civica Amministrazione nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, fermo restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 – punto 2 – della Legge quadro 65/86.
2. La mobilità interna all'ente può essere autorizzata decorsi cinque anni di appartenenza al Servizio.
3. Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla mobilità interna, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale deve esprimere parere motivato, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. La mobilità può essere negata quando la normativa vigente non consente la sostituzione del personale interessato.

ART. 34 – Mobilità esterna

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono chiedere la mobilità presso altre amministrazioni decorsi tre anni di appartenenza al Servizio.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla mobilità esterna, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale deve esprimere parere motivato.
3. Il limite temporale non è applicabile al personale che alla data di approvazione del presente regolamento risulta già in organico al Servizio di Polizia Locale.
4. La mobilità può essere negata quando la normativa vigente non consente la sostituzione del personale interessato.

ART. 35 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali.
2. Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con ordinanza del Sindaco o con deliberazione della Giunta Comunale e secondo le modalità in esse previste.
3. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso dal Sindaco.
4. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.
5. Il Servizio di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.
6. Gli addetti del Servizio di Polizia Locale, previa autorizzazione del Responsabile, possono essere autorizzati a prestare la propria opera, presso altre amministrazioni comunali, a condizione che non venga pregiudicata l'efficacia e la qualità dei servizi interni. Gli oneri economici sono a carico delle Amministrazioni richiedenti

ART. 36 – Servizi effettuati per conto di privati

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono autorizzati dal Responsabile del Servizio, ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.
2. Per dette finalità, il Responsabile del Servizio deve essere autorizzato, dal Sindaco.
3. Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Servizio.
4. La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale.
5. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

ART. 37 – Efficacia dei servizi

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è tenuto a informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro

efficacia rispetto alle finalità generali, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ART. 38 – Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale può essere assegnato ai diversi servizi con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

ART. 39 – Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi di cui all'art. 25, il Sindaco o il Responsabile del Servizio affida agli appartenenti al Servizio, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Servizio stesso. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.
2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

ART. 40 – Prestazioni straordinarie

1. Nel rispetto della vigente normativa le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del servizio.

ART. 41 – Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore.

ART. 42 – Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo, ove occorra, la reperibilità nelle ore libere.
2. Il Sindaco può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 43 – Reperibilità degli appartenenti al Servizio

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco, previa contrattazione decentrata, può disporre turni di reperibilità degli appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

2. La reperibilità è soggetta alle norme vigenti.

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 44 – Norme generali: doveri

1. Fermo restando quanto stabilito dal CCNL, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dipendente, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati nel presente regolamento.
2. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio, devono considerarsi disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 42.

ART. 45 – Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 18.
2. I capi dell'uniforme verranno indossati secondo le modalità indicate nella "tabella vestiario".
3. Quando è in uniforme, l'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.
4. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.
5. I cambi stagionali delle uniformi sono stabiliti dal Responsabile del Servizio.

ART. 46 – Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Servizio in servizio stradale devono presentarsi all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.
2. Agli appartenenti al Servizio deve essere messo a disposizione un locale idoneo per il cambio della divisa.
3. Tutti gli appartenenti al Servizio sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART. 47 – Rapporti interni al Servizio

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

ART. 48 – Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi svolti in pubblico, l'appartenente al Servizio di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività, la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per l'esercizio dei compiti istituzionali, in modo da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra Cittadini e Pubblica Amministrazione.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.
4. L'appartenente al Servizio deve fornire il proprio nome quando richiesto e, per l'Agente, il numero di matricola.
5. Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
6. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

ART. 49 – Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Servizio.
2. Il saluto alle Autorità e in occasione di pubbliche funzioni si effettua portando la mano destra alla visiera.

TITOLO VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 50 – Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal regolamento generale per il personale del Comune di Busnago, dal CCNL e dalle leggi dello Stato.

ART. 51 – Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Servizio.
2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, all'inizio del servizio.

ART. 52 – Accertamenti sanitari

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo

necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Servizio, a seguito di certificazione medica motivata dall'ASL.

2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio, compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio.
3. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal regolamento del personale del Comune.
4. La Giunta Comunale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli addetti al Servizio, in relazione alla specifica natura dei servizi ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

ART. 53 – Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Servizio

1. Il Responsabile del Servizio segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.
2. La Regione Lombardia può conferire al personale del Servizio di Polizia Locale onorificenze per meriti speciali e per eventi particolari.
3. Le proposte di conferimento possono essere inoltrate dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, dai Segretari e dai Presidenti Regionali delle Associazioni Sindacali.
4. Le segnalazioni possono essere formulate anche da almeno 500 cittadini o da 50 operatori di Polizia Locale.

ART. 54 – Trattamento economico

1. In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale le indennità previste dalla normativa vigente.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 – Rinvio a disposizioni generali

1. La normativa definita nel presente regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

ART. 56 – Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al Servizio la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di Busnago.

ART. 57 – Rinvio alla Legislazione Nazionale

1. Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Busnago svolge le funzioni attribuite dalle leggi vigenti alla Polizia Municipale.

ART. 58 – Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e o penale nei confronti di un addetto del Servizio di Polizia Locale, per fatti o atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di fiducia del medesimo.
2. In caso di sentenza esecutiva per fatti connessi per dolo o per colpa grave, l'ente recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa di ogni grado del giudizio.
3. Il patrocinio legale, nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, si applica anche nei confronti di operatori di Polizia Locale che si siano trasferiti in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, ovvero che si siano dimessi.